

# **Regolamento di Istituto**

(DPR n. 249 del 24/6/98 – GU n. 175 del 29/7/98  
DPR n. 235 del 21/11/08)

## **PARTE I**

### **Finalità**

art. 1

- Le scuole dell'Istituto Suor Orsola Benincasa, eredi di una tradizione più che secolare nella formazione della gioventù, hanno come finalità la crescita umana e culturale degli allievi; ciò nel rispetto sia della libertà di insegnamento dei docenti sia della coscienza degli allievi stessi, entrambe da tutelare, alla luce delle norme costituzionali, attraverso le disposizioni contenute in questo Regolamento e le deliberazioni degli Organi Collegiali.

art. 2

- L'Istituto assicura ai suoi allievi una piena attuazione del diritto allo studio, sia arricchendo l'azione educativa di contenuti culturali sempre aggiornati, sia rimuovendo le cause di eventuali disagi che gli allievi dovessero palesare nel loro percorso formativo.

art. 3

- L'Istituto valorizza le inclinazioni personali degli allievi, sollecitandoli a formulare richieste e a realizzare autonome iniziative progettuali.

art. 4

- L'Istituto, inteso come comunità scolastica, promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto di essere informati sulle norme e sulle decisioni che ne regolano la vita

## **PARTE II**

### **Gli organi collegiali**

#### **A) Il Consiglio d'Istituto**

##### art. 1

- Il Consiglio di Istituto delibera, a maggioranza semplice, sui temi di ordine generale che interessano l'attività delle Scuole Secondarie di secondo grado. Può essere chiamato, a inizio di ogni anno scolastico, a valutare le iniziative predisposte dal Collegio docenti. È organo deliberante per la irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Il Consiglio di Istituto può in ogni caso essere richiesto di un parere su qualsiasi materia propria della vita scolastica, ove non ostino disposizioni di legge. In ogni caso, non rientra nelle sue competenze tutto quanto pertiene la gestione delle risorse economiche dell'Istituto.

##### art. 2

- Il Consiglio d'Istituto resta in carica per tre anni.

##### art. 3

- Del Consiglio fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Polispecialistico, i suoi Vicari e il capo della Segreteria. Ne fanno altresì parte un docente e un genitore di ciascun Liceo e due allievi dei Licei.

##### art. 4

- La scelta dei professori che ne fanno parte è demandata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Polispecialistico. Genitori e allievi vengono invece eletti. Le elezioni devono tenersi entro il 31 ottobre. La presentazione delle candidature, da registrarsi in segreteria, ha come scadenza il 20 novembre. Le candidature sono uninominali.

##### art. 5

- L'elezione dei candidati avviene a maggioranza semplice.

##### art. 6

- La convocazione del Consiglio deve essere annunciata con congruo anticipo, comunque non inferiore a tre giorni rispetto alla data della riunione. La convocazione, contenente tutti i punti all'ordine del giorno, deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri dell'organo collegiale ovvero mediante affissione all'albo di un apposito avviso. In casi eccezionali il Consiglio può essere convocato *ad horas* a mezzo fonogramma.

art. 7

- Il Presidente del Consiglio di Istituto è il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Polispecialistico, il quale può delegare un proprio sostituto.

art. 8

- Il Segretario cura la stesura dei verbali delle riunioni.

art. 9

- Le sedute del Consiglio sono aperte al pubblico che può presenziare ma senza diritto di parola. L'apertura al pubblico è esclusa quando siano trattati argomenti relativi a singole persone.

## **B) Il Collegio dei Docenti**

art. 1

- Il Collegio dei Docenti, in assemblea plenaria, comprende tutti gli insegnanti dell'Istituto Polispecialistico e viene convocato dal Dirigente Scolastico. Ne viene sempre specificato l'ordine del giorno.

art. 2

- Il Collegio dei Docenti si configura altresì come assemblea dei docenti dei Licei costituenti l'Istituto Polispecialistico. In questo caso viene convocato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Polispecialistico o dal suo Vicario. Ne viene sempre specificato l'ordine del giorno.

art. 3

- Il Collegio ha competenza per ciò che concerne la complessiva impostazione didattico-formativa dei diversi Licei nella loro globalità e/o nella loro specificità. Determina, all'inizio di ogni anno scolastico, il calendario delle attività programmate nonché dei Consigli di Classe ordinari e degli incontri scuola-famiglia.

art. 4

- Il Collegio, nelle sue diverse configurazioni, può essere convocato dal Dirigente Scolastico o dai Vicari su richiesta della maggioranza dei docenti.

art. 5

- Le sedute del Collegio, nelle sue diverse configurazioni, non sono pubbliche. Il Segretario, eletto ogni anno, cura la stesura dei Verbali delle riunioni.

## **C) Il Consiglio di Classe**

art. 1

- Il Consiglio di classe comprende tutti i docenti della singola classe più il Dirigente Scolastico o il suo Vicario. Tale resta la sua configurazione quando, in sede di scrutinio, delibera sull'andamento della classe.

art. 2

- Il Consiglio si allarga a un rappresentante dei genitori e a uno degli studenti quando, eventualmente, è convocato dal Dirigente Scolastico o dal suo Vicario per deliberare sull'andamento complessivo di profitto e disciplina. Delibera altresì, con il profilo e nei casi più sotto indicati, sulle sanzioni da comminare agli allievi della classe (cf. Provvedimenti disciplinari Lettere H - N).

art. 3

- La rappresentanza di genitori e allievi è elettiva. Si rimane in carica per un solo anno.

art. 5

- L'elezione avviene a maggioranza semplice.

## **D) Organo di garanzia**

L'Istituto fa proprie le norme dello Statuto degli studenti e delle studentesse; in particolare richiamandosi alle finalità formative che ne caratterizzano l'impianto, da interpretarsi in ogni caso alla luce del progetto educativo proprio di questa istituzione. Per quanto attiene l'Organo di garanzia, esso è composto da un rappresentante eletto degli studenti (nella scuola secondaria di secondo grado), da un docente designato dal Consiglio di Istituto; da un rappresentante eletto dei genitori, dal Dirigente Scolastico, che ne è il presidente. Qualora siano membri dell'Organo di garanzia, i docenti che eventualmente siano già intervenuti nelle decisioni impugnate, i genitori titolari di un'iniziativa di impugnazione, gli allievi il cui comportamento è oggetto di discussione, sono tenuti all'astensione.

Per le competenze dell'Organo di garanzia si rimanda a *Parte IV, Impugnazioni*.

## **E) Le Assemblee degli studenti**

art. 1

- Ogni singola classe dei Licei può richiedere di riunirsi in assemblea, sotto la presidenza del proprio rappresentante eletto.

art. 2

- La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico o al suo Vicario con un anticipo di 5 giorni.

art. 3

- Non possono essere di norma richieste più di due assemblee per ogni trimestre. L'assemblea non può in ogni caso durare più di un'ora.

art. 4

- All'assemblea può essere invitato il Vicario e/o uno o più professori.

art. 5

- Di ogni assemblea va specificato l'ordine del giorno. Le risultanze della assemblea stessa vanno verbalizzate a cura di un segretario indicato dalla classe a inizio d'anno.

## **PARTE III**

### **Area delle regole**

#### **A) Adempimenti dei docenti**

art. 1

- I docenti devono trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.

art. 2

- I docenti della prima ora devono:

A. procedere all'appello, segnare i nomi degli assenti sul registro di classe, vistare con la firma sul libretto in possesso degli allievi, le giustifiche presentate dagli allievi stessi. Le giustifiche e le mancate giustifiche devono essere notificate, nello specifico, sul registro di classe.

B. notificare, sul registro di classe, i ritardi della giornata, differenziando tra ritardi gravi (in rosso) e ritardi lievi (in nero).

C. informare il Coordinatore o il Vicario, nel caso in cui un allievo non abbia giustificato a tre giorni dall'assenza.

art. 3

- I docenti devono:

D. apporre sul Registro di Classe una firma per ogni ora di lezione e riportare in breve l'argomento svolto per ogni materia;

E. firmare regolarmente anche il Registro delle Presenze, situato in Sala Professori;

F. prendere visione autonomamente delle comunicazioni ufficiali: circolari, convocazione consigli di classe, scrutini ecc..

G. usare solo la penna (e mai la matita) per riportare assenze e voti sui registri personali; non è consentito l'uso di lettere dell'alfabeto (es.: "i" = impreparato).

H. segnare le presenze degli alunni anche nei casi di gita di istruzione e/o di partecipazione ad attività integrative svolte all'interno dell'Istituto.

art. 4

- I docenti non devono di norma consentire agli allievi di uscire dalla classe nel corso della prima ora di lezione; durante le ore di lezione successive non devono accordare il permesso di uscita a più di un alunno alla volta.

art. 5

- La vigilanza degli alunni in classe spetta al docente in servizio. Ne consegue, da parte di quest'ultimo, la consapevolezza delle responsabilità che si assume ove non si rechi tempestivamente nell'aula assegnata o se ne allontani per qualsiasi motivo.

art. 6

- I docenti della ultima ora sono tenuti a verificare le condizioni dell'aula, segnalando tutto quanto riscontrassero di anomalo o disordinato.

art. 7

- I docenti sono tenuti a spegnere i propri cellulari durante le ore di lezione e a non usarli durante le riunioni.

art. 8

- Durante l'intervallo, i docenti, a scopo di vigilanza, devono dividersi nei diversi piani e spazi in cui si estende l'ordine di scuola presso cui sono in servizio al termine dell'intervallo.

art. 9

- I docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte di diritto, per scelta del Dirigente Scolastico o per elezione. Tutte le attività degli organi collegiali sono coperte da riservatezza professionale.

art.10

Prima degli scrutini di primo e secondo trimestre, i Docenti sono tenuti a fornire ai colleghi coordinatori di classe:

- le proposte di voto per i singoli alunni almeno 4 giorni prima degli scrutini;
- le ore di assenza dei singoli alunni;
- il totale delle ore di lezione effettivamente svolte per ogni materia, per trimestre (includendo il primo e l'ultimo giorno del trimestre, come da calendario), per ciascuna classe.

#### art. 11

L'assenza per malattia – sia dalle lezioni che dalle riunioni degli organi collegiali – deve essere comunicata alla Segreteria non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, ossia le 8:00 del giorno in cui si verifica l'assenza stessa. Il numero di protocollo del certificato medico della ASL dovrà essere comunicato alla Segreteria entro 24 ore dall'inizio della malattia e successivamente sarà corredato da apposita domanda. Sulla base della normativa vigente devono essere motivate e/o giustificate anche le singole ore di assenza.

#### art. 12

- Le assenze per importanti motivi familiari o *studiorum causa*, devono essere comunicate tempestivamente e, se possibile, con un anticipo di almeno 5 giorni.

#### art. 13

- Nel caso di allievi che mostrino un contegno gravemente irrispettoso o pericoloso ovvero siano in possesso di materiale sconveniente o illecito, il docente avvertirà immediatamente il Dirigente Scolastico o il suo Vicario. Questi ultimi possono richiedere al docente una relazione scritta sull'accaduto.

#### art. 14

- I docenti sono tenuti a rendersi disponibili, come accompagnatori, in occasione di gite e viaggi di istruzione.

#### art. 15

- I docenti avviseranno le classi che la scuola *non* risponde di oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

#### art. 16

- È espressamente vietato preparare privatamente alunni frequentanti l'Istituto o persone che ivi si presenteranno per sostenere qualsiasi tipo di esame.

art. 17

I Docenti devono avvisare le classi che la scuola non risponde di oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

art. 18

Nel caso in cui il Docente sequestrasse un dispositivo elettronico è tenuto a consegnarlo in segreteria sigillato con la propria firma e il nome dell'alunno e ad avvertire telefonicamente la famiglia che lo ritirerà in segreteria.

art.19

Per quel che riguarda i programmi, i Docenti dovranno attenersi alle programmazioni individuali di inizio anno conformi alle indicazioni (contenuti, obiettivi, finalità etc.) contenute nelle programmazioni dipartimentali. Si precisa che, nel caso in cui vengano apportate modifiche alle suddette programmazioni, esse dovranno essere specificate nelle Relazioni finali, motivandone anche le cause.

art.20

I programmi, specie quelli del triennio conclusivo, dovranno aprirsi alla interdisciplinarietà, al fine di preparare gli alunni ad una visione analitico-sintetica e critica degli argomenti studiati.

art.20

I programmi devono essere letti e dettati prima che gli allievi appongano la propria firma accanto a quella del docente.

art.21

Per le discipline che prevedono prove scritte e orali, ogni Docente è tenuto a far svolgere agli alunni almeno due verifiche scritte e due orali per trimestre, per le fatta eccezione per le discipline con meno di tre ore di lezione a settimana per le quali è obbligatorio avere almeno due valutazioni a trimestre; per le discipline che non prevedono prove scritte è necessario avere almeno due valutazioni per trimestre. Sin dal primo trimestre sarà attribuito un voto unico per lo scritto e l'orale.

art. 22

Nell'attribuzione della valutazione alle suddette verifiche si ricorda nuovamente ai docenti che, in base alla normativa vigente, va applicata l'intera gamma di voti, che va da 0 a 10. Le valutazioni delle verifiche scritte e/o orali vanno comunicati agli alunni (art. 22 della legge 241/90), favorendo il più possibile il processo di autovalutazione degli alunni.

art.23

Per l'attribuzione dei voti i Docenti si dovranno attenere scrupolosamente alle griglie di valutazione proposte dai Dipartimenti e approvate dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno scolastico. Si utilizzeranno tutti gli strumenti di verifica (prove orali, prove scritte strutturate e non strutturate), adattando le differenti tipologie in relazione agli obiettivi di apprendimento stabiliti e alle competenze da accertare, in modo da avere una pluralità di elementi di valutazione.

art.24

Le prove scritte devono essere riconsegnate agli alunni entro 15 gg dallo svolgimento e non potranno esserci più verifiche scritte al giorno nella stessa classe, perciò è necessario indicarle sul registro di classe in modo da consentire ai colleghi di regolarsi di conseguenza.

art.25

Nel triennio finale del liceo i Docenti devono anche attribuire agli allievi un punteggio di credito scolastico (desunto dalla media dei voti conseguiti) e un eventuale credito formativo; per l'assegnazione di tale credito formativo la normativa vigente richiede che si tenga conto solo di attestati e certificati rilasciati da enti esterni all'Istituto e riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, da consegnare entro il 15 maggio. Per i criteri di promozione/non promozione e per il voto di condotta ci si attiene alle griglie approvate dal Collegio Docenti.

## **B) Norme per studentesse e studenti**

art. 1

- Le allieve e gli allievi hanno diritto a una formazione culturale che valorizzi e potenzi l'identità di ciascuna/o, e a una valutazione trasparente e tempestiva. Pertanto hanno anche diritto a conoscere gli obiettivi formativi e didattici programmati dal Collegio Docenti. Loro dovere è invece quello di eseguire con scrupolo e assiduità i compiti assegnati per lo studio domestico.

art. 2

- Le studentesse e gli studenti hanno diritto a una loro rappresentanza negli Organi Collegiali e a riunirsi in Assemblea di classe.

art. 3

- Le allieve e gli allievi devono deferenza, formale e sostanziale, nei confronti del Dirigente Scolastico, del Vicario, dei Docenti, del personale ausiliario e dei loro compagni, nonché degli arredi e delle attrezzature dell'Istituto. In particolare, chi imbratta aule, corridoi, laboratori, scrive su banchi, porte, muri, etc., è penalizzato sul voto di condotta.

art. 4

- Lo stile e l'abbigliamento devono essere rispettosi delle persone e consoni al lavoro in classe. È obbligatorio procurarsi tutti i supporti indicati dai docenti delle materie d'indirizzo e indossare scarpette e tuta per le Scienze motorie. Gli allievi del Liceo Coreutico dopo le ore di lezione di danza, per ragioni di cambio abiti, possono rientrare nelle aule con massimo dieci minuti di ritardo.

art. 5

- L'accesso alle scuole è consentito solo da Via Suor Orsola 10.

art. 6

- Le lezioni cominciano alle ore 8.00. L'eventuale ritardo di un docente, anche nelle ore successive alla prima, va subito segnalato dai rappresentanti di classe al Vicario o agli addetti al piano. L'ascensore di accesso al Liceo può essere usato solo in salita, da non più di sei persone a corsa. Ai servizi non si accede alla 1a ora; dalla seconda ora in poi è possibile accedervi uno per classe. Gli alunni possono entrare fino alle 8.15 con lieve ritardo (segnalato in nero sul registro di classe). Dopo le 8.15 e fino alle 8.30 gli alunni dovranno recarsi in vicepresidenza e avranno il permesso di entrare in II ora con segnalazione di ritardo grave (segnalato in rosso sul registro di classe). In caso di ritardi gravi ripetuti gli alunni minorenni saranno prelevati dalle famiglie, i maggiorenni non saranno ammessi in classe. L'alunno che, eccezionalmente, arriva dopo le 8.30, se munito di giustificica del genitore, può essere ammesso in classe in II ora. In caso contrario, sarà prelevato dalla famiglia. Tutti i ritardi, lievi e gravi, vanno giustificati. Il COORDINATORE di classe informa dei ritardi ripetuti o non giustificati la Segreteria che provvederà ad avvertire la famiglia. Un numero elevato di ritardi, sia lievi che gravi, influisce negativamente sul voto di condotta, specie se c'è recidiva durante l'anno scolastico, e ne viene tenuto conto dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio.

art. 7

- L'intervallo (10.50-11.05) dura quindici minuti; pertanto, alle 11.05 comincia la quarta ora. Gli alunni sono tenuti a una condotta responsabile anche durante le pause dalle lezioni.

art. 8

- Le assenze inferiori a cinque giorni vanno giustificate nel tempo massimo di tre giorni, la puntualità nella giustificica sarà uno dei criteri per l'attribuzione del voto di condotta. Le assenze pari o superiori a cinque giorni necessitano, inoltre, di certificato medico da esibire entro 24 ore dal rientro a scuola, diversamente non si è ammessi in classe.

art. 9

- Le assenze saltuarie e numerose, non causate da motivi sanitari o da gravi motivi familiari, incidono negativamente sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito

scolastico; gli allievi con un numero di assenze superiore ad  $\frac{1}{4}$  (25%) del monte orario previsto per la classe non vengono ammessi alla classe successiva.

art. 10

- Le/i giovani maggiorenni si autogiustificano se autorizzati dalle famiglie direttamente in segreteria.

art. 11

- Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate (che vengono conteggiati come ore di assenza) devono essere autorizzati dalla Presidenza su richiesta scritta del genitore, almeno un giorno prima; non sono concessi nel mese di maggio.

art. 12

- La legge proibisce e sanziona il fumo in tutti gli ambienti dell'Istituto.

art. 13

- È vietato usare in classe, nella palestra e in laboratorio per qualsiasi motivo, il cellulare e ogni supporto informatico; pertanto, tali apparecchiature, prima di entrare in aula vanno spente e custodite dal proprietario, o poste sulla cattedra. Quando si svolgono le prove scritte è obbligatorio consegnarle e lasciarle sulla cattedra per tutta la durata del compito. Il cellulare in funzione in aula può essere sequestrato: in tal caso viene sigillato e consegnato dalla segreteria alla famiglia dell'alunno/a.

art. 14

- Sono assolutamente vietate le riprese audio e video nei locali dell'Istituto fatta eccezione per quelle legate alle attività didattiche.

art. 15

- Gli alunni sono tenuti ad essere presenti in occasione delle verifiche scritte prefissate dai docenti. I docenti terranno conto delle assenze per accertati motivi di salute e/o familiari, per programmare eventuali verifiche sostitutive. A tal fine, il genitore è invitato ad avvisare il docente e a motivare l'assenza del figlio, telefonando alla segreteria della scuola la mattina del giorno dello svolgimento della prova.

art. 16

- L'aula deve presentare e conservare un profilo ordinato, anche per quanto riguarda i banchi, gli armadietti e le altre suppellettili. Se sparisce in aula un bene appartenente a un allievo, e il responsabile non viene individuato, di norma il liceo SOB declina ogni responsabilità e la classe intera risarcisce il danno.

art. 17

- Al termine di ogni ora di lezione, gli allievi attenderanno in classe il docente subentrante e a lui chiederanno, eventualmente, il permesso di accedere ai servizi.

art. 18

- Gli allievi possono di norma accedere ai servizi a partire dalla seconda ora, non più di uno alla volta per ciascuna classe e con il consenso dell'insegnante.

art. 19

- Gli allievi sono tenuti a tenere in ordine i propri libri, i propri quaderni e ad aver cura di ogni altro strumento che, di loro proprietà, serve a seguire in modo fecondo le lezioni.

art. 20

- Gli allievi devono eseguire con scrupolo e assiduità i compiti loro assegnati per casa.

## **PARTE IV**

### **Provvedimenti disciplinari**

Premesso che

art. 1

- la responsabilità disciplinare è personale e che le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di gradualità, nonché, ove possibile, al principio della riparazione del danno. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni

art. 2

- le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente

art. 3

- allo studente medesimo è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica

art. 4

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al ripristino di corretti rapporti all'interno della scuola. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni, sono di competenza del Consiglio di Classe; le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi mentre quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di stato, sono adottate dal Consiglio di Istituto.

art. 5

- l'allontanamento dalla comunità scolastica è sempre commisurato alla gravità della mancanza. Tuttavia, nei casi di particolare gravità, in situazioni di pericolo per

l'incolumità delle persone o se si configura l'ipotesi di incompatibilità ambientale e non sia possibile perseguire iniziative per il recupero dello studente, il Consiglio di Istituto si attiverà per consentire l'iscrizione dello studente stesso presso un'altra scuola, anche ad anno scolastico in corso.

Tali sono le diverse tipologie di inadempienze, le sanzioni disciplinari previste e gli organi competenti a erogarle:

### Inadempienze

- assenze o ritardi non giustificati per tre giorni (A)
- incuria verso le strutture scolastiche e la pulizia dei locali (B)
- uso di telefonini all'interno della classe (C)
- disturbo arrecato al regolare andamento della lezione (D)
- assenze collettive (E)
- assenze ovvero ritardi ripetuti o ingiustificati (F)
- danni volontari arrecati alla struttura scolastica e/o alle attrezzature in essa contenute (G)
- offese alla morale, oltraggio all'Istituto, al corpo docente e non docente e ad altri studenti (H)
- offesa ai credi religiosi, alle istituzioni (I)
- furto (L)
- atti lesivi dell'incolumità fisica e/o psicologica dell'altrui persona (M)

### Sanzioni disciplinari corrispondenti

#### Lettera A

All'allievo potrà essere richiesto di essere accompagnato a scuola da un genitore.

Organi competenti: Insegnante, Dirigente Scolastico o Vicario.

#### Lettere B - D

Ammonizione orale, che può essere registrata sul registro di classe.

Organi competenti: Insegnante, Dirigente Scolastico o Vicario.

#### Lettere E - G

Ammonizione scritta con sospensione con obbligo di frequenza da uno a 3 giorni. Convocazione dei genitori, anche al fine della riparazione di eventuali danni materiali.

Organi competenti: Dirigente Scolastico o Vicario.

## Lettere H – M

Sospensione dall'attività didattica da 4 a 15 giorni. In casi gravissimi, allontanamento dalla scuola anche fino alla fine dell'anno scolastico, con possibile esclusione dallo scrutinio finale e/o dall'Esame di Stato

Organi competenti: Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto e Collegio dei docenti dell'ordine di scuola interessato.

## Impugnazioni

Ai sensi dell'art. 328, commi 2 e 4, DL del 16.4.1994, n. 294 e successive modifiche, per le sanzioni disciplinari che prevedano l'allontanamento dalla scuola, è contemplata, da parte di chiunque vi abbia interesse, la possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso avverso l'allontanamento dalla comunità scolastica presso l'Organo di Garanzia di cui alla Parte II, lettera D di questo Regolamento. Il Dirigente Scolastico, entro dieci giorni, decide in via definitiva sui reclami proposti, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia stesso.